

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì tre del mese di maggio, alle ore 11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	<i>Presidente</i>	7) LOMBARDI ROBERTA	<i>Assessore</i>
2) LEODORI DANIELE	<i>Vice Presidente</i>	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	<i>Assessore</i>	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, Corrado, Orneli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Di Berardino e Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato, Lombardi e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 270

OGGETTO: Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing" e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale, di concerto con l'Assessore alla Sanità e all'integrazione Socio-Sanitaria e con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione,

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i., recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30/12/2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale 30/12/2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";
- la direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01/09/2021, avente ad oggetto: "Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 05/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

- il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”;
- la legge regionale n. 23 del 25/02/1992, recante “Ordinamento della formazione professionale”;
- il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento, a livello nazionale, delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del succitato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 gennaio 2021, recante “Disposizioni per l'adozione delle Linee Guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 11 settembre 2012, avente ad oggetto l'“Istituzione del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22 marzo 2016, “Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 24 maggio 2016, recante “Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di Giunta regionale 452/2012. Revoca e sostituzione dell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell'11 settembre 2012”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018, “Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 14 dicembre 2018, “Attuazione dell'art. 13, comma 4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolari per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22/01/2019, avente ad oggetto “Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019, di “Revoca della D.G.R. 29 novembre

2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 25/01/2022, avente ad oggetto “Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell'Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”;
- la determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019, di “Attuazione art.15 della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016”;
- la circolare n. prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
- le Circolari del Ministero della Sanità 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e 16 luglio 1998 n. 2.8/633 relative alle linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;
- il Decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 - “Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista”;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2021, n. 2, recante “*Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing*”, con cui la Regione Lazio ha inteso introdurre una disciplina organica inerente alle attività di tatuaggio e di piercing, allo scopo primario di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, nonché di assicurare il possesso di adeguati standard tecnico professionali da parte degli operatori del settore, visto il crescente ricorso a tali pratiche da parte della popolazione, anche in giovane età;

CONSIDERATO che la citata legge prevede, all'art. 9 comma 1, che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla relativa data di entrata in vigore, una o più deliberazioni di attuazione e integrazione della legge stessa;

TENUTO CONTO che l'art. 7 della L.r. 30 dicembre 2021, n. 20 ha modificato la citata legge regionale 2/2021 prevedendo:

- il richiamo esplicito alla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero da cittadini di Paesi UE e di Paesi Terzi;
- l'inserimento, tra gli argomenti oggetto delle deliberazioni di attuazione e integrazione di cui all'art. 9, comma 1, del riconoscimento degli attestati rilasciati da altri Stati Membri dell'Unione Europea e dei requisiti per l'esercizio, anche temporaneo ed occasionale, delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri;
- che fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 9, comma 1., trovi applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 2 del 2021 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing e per lo svolgimento dei percorsi formativi per l'attività di tatuaggio e di piercing;

TENUTO CONTO che conformemente alla Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05 giugno 2018 citata, le condizioni relative ai crediti formativi sono inserite all'interno degli specifici standard di percorso formativo e ricomprendono ogni tipologia di riconoscimento, sia relativo a titoli ed attestati acquisiti in relazione a percorsi formativi pregressi, sia riferito ad esperienza professionale maturata nello specifico ambito;

PRECISATO CHE l'esonero dagli obblighi di formazione di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge regionale 2/2021 riguarda sia la frequenza del corso che il superamento del relativo esame finale;

TENUTO CONTO che attualmente la dermopigmentazione o trucco permanente, di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) numero 2), della L.r. 2/2021 viene effettuata da coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di impresa estetica e che possono dimostrare la frequenza del corso per uso del dermografo e per le prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute, così come stabilito dal citato D.I. n. 206 del 15 ottobre 2015;

RITENUTO pertanto che per l'esecuzione delle attività di dermopigmentazione gli estetisti abilitati ai sensi della legge 1/1990 e che hanno assolto agli obblighi formativi previsti dal D.I. n. 206/2015

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 9, co. 1, L.r. 2/2021, approvare i seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti:

- a) gli indirizzi regionali per la prevenzione dei rischi nelle attività di tatuaggio e piercing (all. 1);
- b) il modulo SCIA con relativa Scheda anagrafica (all. 2 e 2a);
- c) lo standard professionale dell'operatore di tatuaggio (all. 3) e il relativo standard di percorso formativo (all. 4);
- d) lo standard professionale dell'operatore di piercing (all. 5) e il relativo standard di percorso formativo (all. 6);
- e) i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale e i requisiti per l'esercizio temporaneo ed occasionale delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la relativa documentazione (all. 7);
- f) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, L.r. 2/2021 (all. 8);
- g) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6 L.r. 2/2021, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche (all. 9);
- h) le modalità per l'esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori (all. 10);

DATO ATTO che negli standard di percorso formativo (di cui agli allegati 4 e 6 della presente deliberazione) sono disciplinate le materie d'insegnamento teorico e pratico, i requisiti, i contenuti e le metodologie didattiche relativi ai corsi di formazione, il sistema di riconoscimento di crediti formativi di frequenza, le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati da altre Regioni e Province autonome e da altri Stati membri dell'Unione Europea, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento, la composizione delle commissioni d'esame e i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale, con specifico riferimento agli obblighi di formazione;

STABILITO che sono esonerati dalla frequenza dei corsi di tatuaggio e di piercing e dai relativi esami:

- coloro che abbiano frequentato e superato un corso della Regione Lazio di almeno 90 ore, istituito ai sensi della normativa previgente, o che alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2021 (5 marzo 2021) certificano di aver esercitato le attività di tatuaggio o di piercing in modo continuativo per almeno 5 anni, o che intendano eseguire unicamente la pratica del piercing al lobo dell'orecchio, come previsto dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 2/2021;
- e, per la sola attività di dermopigmentazione, gli estetisti abilitati all'esercizio di impresa di estetica e che dimostrino la frequenza del corso per uso del dermografo e per l'apprendimento delle prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015;

TENUTO CONTO che le disposizioni di cui alla presente Deliberazione non si applicano ai tatuaggi con finalità medica di cui all'art. 1, comma 3, lett a) numero 3), della legge regionale 3 marzo 2021, n.2, che rientrano nel campo esclusivo di esercizio del personale sanitario;

TENUTO CONTO altresì, che la Regione Lazio:

- con nota n. U.0831122 del 15/10/2021 ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la scheda informativa per l'inserimento della legge regionale 2/2021 nel data base delle professioni regolamentate, in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 2005/36 /CE;
- con nota n. 0188442 del 24/02/2022 ha richiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la valutazione in merito alla proporzionalità della medesima legge regionale, ai sensi del D.lgs. 142/2020;

DATO ATTO che verranno effettuate le eventuali modifiche al presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie in caso di rilievi o comunicazioni da parte della Commissione Europea e/o dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in esito alla notifica della legge regionale 2/2021 e della richiesta di parere;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che integralmente si richiamano:

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2 e s.m.i., "*Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing*", i seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti:
 - a. gli indirizzi regionali per la prevenzione dei rischi nelle attività di tatuaggio e piercing (all. 1);
 - b. il modulo SCIA con relativa Scheda anagrafica (all. 2 e 2a);
 - c. lo standard professionale dell'operatore di tatuaggio (all. 3) e il relativo standard di percorso formativo (all. 4);
 - d. lo standard professionale dell'operatore di piercing (all. 5) e il relativo standard di percorso formativo (all. 6);
 - e. i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale e i requisiti per l'esercizio temporaneo ed occasionale delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la relativa documentazione (all. 7);

- f. le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, L.r. 2/2021 (all. 8);
 - g. le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6, L.r. 2/2021 anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche (all. 9);
 - h. le modalità per l'esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori (all. 10);
- 2) di dare atto che sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di tatuaggio e di piercing e dai relativi esami:
- coloro che abbiano frequentato e superato un corso della Regione Lazio di almeno 90 ore, istituito ai sensi della normativa previgente, o che alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2021 (5 marzo 2021) certificano di aver esercitato le attività di tatuaggio o di piercing in modo continuativo per almeno 5 anni, o che intendano eseguire unicamente la pratica del piercing al lobo dell'orecchio, come previsto dall'art.2 comma 6 della L.r. 2/2021;
 - e, per la sola attività di dermopigmentazione, gli estetisti abilitati all'esercizio di impresa di estetica e che dimostrino la frequenza del corso per uso del dermografo e per l'apprendimento delle prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015;
- 3) di precisare che le disposizioni di cui alla presente Deliberazione non si applicano ai tatuaggi con finalità medica di cui all'art.1 comma 3 lett a) numero 3) della legge regionale 3 marzo 2021, n.2, che rientrano nel campo esclusivo di esercizio del personale sanitario;
- 4) di dare atto che in caso di comunicazioni e/o rilievi da parte della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del Mercato si provvederà ad apportare le necessarie modifiche e gli adeguamenti a quanto disposto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.